

## BOZZA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Tra il COMUNE DI SONDRIO (C.F. 00095450144), con sede in Sondrio, P.za Campello 1, denominato d'ora in avanti **COMMITTENTE**, qui rappresentato da Verri Luca, nato a Milano il 20/05/1960, domiciliato presso la casa comunale, dirigente del settore servizi alla persona e quindi legale rappresentante del Comune stesso, in esecuzione della determinazione n. (¹);

e ..... nato a ..... il ....., residente a ..... in Via ....., C.F. ....., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato **PROFESSIONISTA**;

si conviene e si stipula quanto segue:

**1. Il PROFESSIONISTA si obbliga a svolgere prevalentemente presso il COMMITTENTE, per quanto possibile utilizzando strumenti e mezzi propri, le seguenti attività, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto nel Piano di Zona per quanto attiene in particolare gli aspetti legati alla tutela minori:**

- Indagine psicosociale sui nuclei familiari di minori oggetto di maltrattamento fisico e/o psicologico, trascuratezza e abbandono, in situazione di rischio e/o sottoposti a procedimento penale;
- Colloqui anamnestici, psicodiagnostici, psicologici clinici individuali e familiari;
- Osservazioni cliniche e comportamentali dirette e indirette;
- Valutazione psicodiagnostica dei minori e degli adulti;
- Valutazione delle capacità genitoriali;
- Analisi, definizione e stesura di relazioni psicologico - cliniche;
- Valutazione complessiva e stesura del progetto di intervento in collaborazione con il Servizio Minori e Famiglia;
- Attivazione di percorsi di psicoterapia individuali, di coppia, familiare e multifamiliare.
- Valutazioni su collocazione del minore alternative alla famiglia;
- Valutazione e sostegno a favore delle famiglie affidatarie;
- Progettazione e conduzione di gruppo di sostegno alla genitorialità;
- Eventuale partecipazione alle udienze convocate dalle autorità giudiziarie;
- Collaborazione con altri servizi e agenzie coinvolte nella gestione del caso ed integrazione con i servizi coinvolti nel progetto dei minori in carico e relative famiglie, con particolare riferimento ai Servizi afferenti ad ASST della Valtellina e dell'Alto Lario in ottemperanza ai protocolli provinciali vigenti (tra Servizi Tutela Minori e CPS, UONPIA, SERT e Consultorio Familiare);
- Aggiornamento e cura della documentazione cartacea e informatica relativamente alle situazioni in carico;
- Eventuale partecipazione ai momenti di formazione, supervisione e lavoro d'equipe promossi dall'Ufficio di Piano;
- Collaborazione per la realizzazione di interventi o progetti attivati dall'Ufficio di Piano nell'ambito delle competenze specifiche della Tutela Minori, con particolare riferimento al Programma PIPPI;
- Monitoraggio e verifica degli interventi di propria competenza attraverso la produzione di un rapporto periodico di sintesi dell'attività svolta e la compilazione del report mensile di monitoraggio dell'attività clinica svolta;
- Ogni altra prestazione psicologica e clinica che si rendesse necessaria per l'espletamento delle funzioni di tutela dei minori residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, anche con particolare riferimento ai nuclei familiari beneficiari di Assegno di Inclusione o in simili condizioni di vulnerabilità.

**2. Il PROFESSIONISTA svolgerà l'attività professionale di cui al punto 1 del presente contratto:**

- a) senza vincolo di subordinazione verso il COMMITTENTE;
- b) senza inserimento nella struttura organizzativa del COMMITTENTE;
- c) mediante ricorso esclusivo alla propria organizzazione professionale e con mezzi prevalentemente propri;
- d) con libertà di scegliere le modalità di esecuzione e con il rispetto di eventuali termini di scadenza e/o preavviso, ma comunque tenendo conto anche dell'orario di lavoro durante il quale l'Ufficio di Piano e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del servizio svolgono la propria attività e comunque con una presenza

---

(¹) indicare gli estremi della determinazione con cui viene approvato il presente schema di contratto;

minima settimanale distribuita su tre giorni; le interruzioni della prestazione prolungate oltre le due settimane dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate dal committente;

e) presso le sedi e/o i locali messi a disposizione dai 22 Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio nonché in qualunque altro luogo necessario per l'espletamento dell'attività anche fuori dal territorio dell'ambito.

**3. Il PROFESSIONISTA, nello svolgimento del presente contratto non ha alcun potere di rappresentanza del COMMITTENTE.**

**4. Eventuali inadempienze da parte del PROFESSIONISTA, non essendo il presente rapporto di lavoro subordinato, potranno essere rilevanti ai fini del recesso da parte del COMMITTENTE ma non potranno dar luogo a nessuna conseguenza di tipo disciplinare.**

**5. Il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto è il seguente:**

- compenso onnicomprensivo lordo per l'intero periodo di durata del contratto di € **40.950,00** comprensivo di contributi previdenziali e di ogni altro onere a carico del PRESTATORE nonché di IVA se dovuta. A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono da intendersi esenti da IVA. Si conviene che la cifra di cui innanzi è riferita ad un monte ore complessivo pari a:

- **96 ore** per il periodo 1.12.2025-31.12.2025;

- **1269 ore** (27 ore settimanali X 47 settimane) per il periodo 1.01.2026-31.12.2026, prendendo a base di calcolo la tariffa oraria di € 30,00 comprensiva di contributi previdenziali e di ogni altro onere a carico del PRESTATORE.

Il PRESTATORE fatturerà entro il mese successivo le prestazioni riferite al mese precedente, avendo cura di indicare le ore di attività effettivamente svolte, nonché presentando un report di sintesi dell'attività clinica realizzata, secondo uno schema fornito dal COMMITTENTE. Il pagamento avverrà **entro 30 giorni**.

Le prestazioni erogate a favore di minori i cui nuclei familiari risultano beneficiari della misura dell'assegno di inclusione o in simile condizione di vulnerabilità dovranno essere fatturate separatamente e riportare il codice CUP indicato nella determina di approvazione del contratto.

Il COMMITTENTE non è tenuto a corrispondere ulteriori compensi in caso di superamento del monte ore, salvo diverso accordo tra le parti. Le spese di trasporto, vitto ed alloggio per l'espletamento delle attività del presente contratto sono ad esclusivo carico del PRESTATORE se svolte nell'ambito della Provincia di Sondrio; se invece sono svolte al di fuori dell'ambito provinciale il COMMITTENTE le rimborserà, previa presentazione di documentazione giustificativa, e con i seguenti limiti:

- spese di trasporto con mezzi pubblici: rimborso integrale;
- spese di trasporto con auto propria: rimborso integrale delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo e rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso;
- per ciascun pasto: € 23,00;
- pernottamento in alberghi fino a quattro stelle.

**6. IL PROFESSIONISTA è tenuto a stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale con oneri a suo esclusivo carico.**

**7. Ambedue le Parti, a tutti gli effetti ed in particolare ai fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il compenso summenzionato costituisce reddito di lavoro autonomo e che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.**

**8. Il presente contratto ha decorrenza dal 1.12.2025 e terminerà il 31.12.2026 con possibilità di prosecuzione alle medesime condizioni per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni. Alla scadenza, tenuto conto anche delle eventuali prosecuzioni, il contratto cesserà di produrre effetti di diritto e non potrà essere rinnovato tacitamente.**

**9.** Entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso il PROFESSIONISTA ha diritto al compenso in proporzione all'attività svolta.

**10.** Il PROFESSIONISTA nell'espletamento dell'incarico sarà tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il PROFESSIONISTA inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. si impegna a rispettare il Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento del Comune di Sondrio, nonché gli eventuali atti successivi di aggiornamento di tali documenti. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui innanzi comporta il recesso del COMMITTENTE dal contratto senza diritto ad alcun risarcimento, con il solo obbligo di corrispondere i compensi maturati fino alla data del recesso.

**11.** Con la sottoscrizione del presente contratto il PROFESSIONISTA dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con riferimento al contenuto del presente contratto, di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti in tal senso.

**12.** Per tutto quanto qui non disciplinato le parti fanno rinvio al codice civile.

Sondrio, \_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_